



DETERMINAZIONE N. 150/APC

DEL 03 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Abruzzo e il Club Alpino Italiano per lo svolgimento di attività in ambito di previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi di origine naturale e antropica ai fini di protezione civile e di tematiche ambientali di reciproco interesse inerenti fenomeni valanghivi e di carattere nevoso. Approvazione schema di Protocollo d’Intesa

**IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

VISTA la Legge 26 gennaio 1963, n. 91 “*Riordinamento del Club alpino italiano*”;

VISTA la Legge 24 dicembre 1985, n. 776 “*Nuove disposizioni sul Club alpino italiano*”;

VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che individua la “*protezione civile*” tra le materie di legislazione concorrente;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 1993 n. 72 “*Disciplina delle attività regionali di protezione civile*”;

VISTO il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “*Codice della Protezione Civile*”;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile*”;

VISTO il D. Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

VISTO l’articolo 119 del Decreto Legislativo 267/2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” che prevede espressamente la possibilità per “*Comuni, Province ed altri Enti Locali, di stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici ovvero privati al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati*”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghivo*”;

VISTA la L.R. 18.06.1992, n. 47 “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”;

VISTA la L.R. 20.12.2019, n. 46 recante “*Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*”;

CONSIDERATO che:

- a) l’adempimento degli oneri ascritti in capo alle Regioni, nell’ambito del loro ruolo di governo, spesso richiede una organizzazione basata sulle molteplici ed eterogenee attività per le quali diviene strategica ed essenziale la cooperazione tra amministrazioni ed enti diversi che devono interagire con efficacia nella definizione e nell’attuazione dei progetti di intervento di interesse comune;
- b) la leale collaborazione è principio fondamentale contenuto nel Titolo V della Costituzione a salvaguardia dei modelli di cooperazione e integrazione istituzionali;
- c) detto principio ha portata generale anche riguardo alla migliore realizzazione e armonizzazione di interessi comuni tra gli enti soprattutto nella peculiare materia della protezione civile;
- d) la Regione Abruzzo, con la D.G.R. del 04.11.2013, n. 793, ha definito gli indirizzi operativi per le attività di competenza in materia di protezione civile;

- e) costituiscono attività di interesse regionale, tra l'altro, quelle volte alla prevenzione dei rischi, l'identificazione degli scenari di pericolosità con l'individuazione areale e puntuale delle fragilità da utilizzare per attività di prevenzione e pianificazione del territorio e ai fini di protezione civile;
- f) la Regione Abruzzo assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i principi della legislazione statale vigente in materia, attraverso l'Agenzia regionale di Protezione civile istituita con L.R. n. 46/2019;
- g) l'Agenzia, nel perseguimento delle finalità individuate dalla L.R. 72/1993 e s.m.i., ritiene utile il costante sviluppo di ogni sinergia di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale in materia di protezione civile;
- h) il Club alpino italiano, libera associazione dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (di seguito CAI), ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale;
- i) nell'ambito del CAI il settore disciplinato dalla presente convenzione è affidato alla Struttura Operativa del **Servizio Valanghe Italiano** (di seguito SVI);
- j) l'Agenzia intende favorire la piena e fattiva partecipazione del CAI alla concertazione e al confronto istituzionale in riferimento agli obiettivi perseguiti dal Servizio Nazionale della Protezione Civile;

EVIDENZIATO che il Servizio Valanghe Italiano:

- ha lo scopo di perseguire tutte le iniziative atte alla prevenzione degli incidenti da valanga o comunque legate all'ambiente innevato;
- opera nell'ambito della struttura centrale del CAI, svolgendo con continuità specifiche funzioni di studio, ricerca e diffusione dei risultati, e tecnico-consultive di supporto all'attività del Sodalizio;
- ha compiti statuari di prevenzione in ambiente innevato legati alla consapevolezza del pericolo e del rischio, alla riduzione del rischio e alla gestione del rischio residuo;
- sviluppa progetti e promuove iniziative nell'ambito dei programmi di attività affidati dal Club Alpino Italiano;

CONSIDERATO altresì che:

- il territorio della Regione Abruzzo si sviluppa in larga percentuale su ambiti montani che, in virtù delle loro peculiarità e caratteristiche geomorfologiche, richiedono l'attuazione di specifici strumenti atti a garantire efficaci interventi di Protezione Civile;
- l'Agenzia e il CAI, nel quadro dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono esaltare il menzionato principio di leale collaborazione e perseguire l'obiettivo di sostenere politiche e servizi, anche attraverso soluzioni e strumenti innovativi, atti a facilitare la previsione, la prevenzione, la mitigazione, la gestione ed il ripristino, con riguardo a tutti i rischi esistenti sul territorio regionale ed in particolare negli ambiti montani;
- l'Agenzia e il CAI ritengono opportuno individuare e diffondere sul territorio strumenti idonei in grado di razionalizzare l'impiego delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di cui in premessa, di sensibilizzare Fondazioni bancarie, istituzioni locali e regionali nell'individuare risorse per opportune progettualità territoriali;

RILEVATO che per il conseguimento dei suddetti scopi, in particolare, lo SVI:

- acquisisce ogni possibile informazione nel campo della neve e delle valanghe, anche in collaborazione con altri enti e associazioni nazionali ed esteri, aventi analoghi scopi nel campo scientifico;
- studia tali informazioni e analizza gli incidenti da valanga per definire principi e comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato;
- cura e promuove la diffusione di tali conoscenze, attraverso proprie iniziative offrendo il supporto tecnico e didattico
- collabora affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei Titolari perseguano gli obiettivi della Base Culturale Comune (BCC) e della uniforme metodologia didattica;
- organizza corsi di formazione professionale e di aggiornamento, anche in collaborazione con Organismi o Enti pubblici

o privati così come stabilito dalla legge 776 del 24.12.1985;

- promuove l'incontro con gruppi di studio e di ricerca, partecipa, organizza e promuove conferenze, seminari e incontri, anche, internazionali;
- cura, di concerto con il COE (Centro Operativo Editoriale del CAI), la realizzazione e la pubblicazione di opere e di supporti didattici e divulgativi;

STABILITO che lo SVI, al fine di una efficiente, razionale e unitaria definizione dei profili della prevenzione e della sicurezza, su richiesta del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) del CAI o del Comitato Direttivo Centrale (CDC) del CAI, fornisce supporto per attività di studio volte a promuovere:

- iniziative legislative a livello comunitario, nazionale e regionale;
- una normativa nazionale unitaria delle problematiche afferenti la neve e le valanghe, compresi i principi e i comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato per la formazione professionale;
- ogni iniziativa ritenuta utile ad avvicinare il maggior numero di persone alle problematiche della neve e delle valanghe, nonché ai principi di prevenzione e di sicurezza in ambiente innevato;
- l'acquisizione e la conservazione di tutte le informazioni tecniche e scientifiche inerente al proprio ambito operativo;

RITENUTO opportuno:

- sostenere le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, a ogni livello territoriale e amministrativo, in un'ottica di sistema integrato e decentrato, al fine di potenziare le attività di previsione, prevenzione, preparazione e di risposta operativa all'emergenza;
- razionalizzare e coordinare le attività, valorizzando le diverse esperienze elaborate fra gli Associati CAI, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assumendo a valori di riferimento la programmazione e concertazione istituzionali;
- procedere, in attuazione delle disposizioni e delle volontà sopra richiamate, alla definizione di adeguate forme di collaborazione finalizzate ad un costante miglioramento dell'efficienza del servizio nazionale e locale di protezione civile;
- stipulare con il CAI un apposito Protocollo d'Intesa per la condivisione e l'attuazione degli obiettivi sopra esposti;

VISTA la bozza di Protocollo di Intesa predisposta dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile – APC001 e condivisa con il CAI con nota prot. 272165 del 23.06.2023;

PRESO ATTO dell'approvazione da parte del CAI del suddetto Protocollo, avvenuta con Delibera del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo n. 70 del 07.10.2023 e notificata con nota acquisita agli atti con prot. n. 445635 del 2.11.2023;

RITENUTO quindi, per le ragioni suesposte, in un'ottica di sistema integrato di Protezione civile e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, di procedere ad approvare lo schema di Protocollo d'Intesa di cui all'**Allegato A**;

DATO ATTO che il presente provvedimento non impegna le parti dal punto di vista finanziario e, pertanto, non comporta oneri a carico del corrente esercizio di bilancio della scrivente Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

- **di ritenere necessaria** la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Abruzzo e il Club Alpino Italiano finalizzato alla realizzazione di attività di comune interesse in ambito di previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi di origine naturale e antropica ai fini di protezione civile nonché per la collaborazione su tematiche ambientali di reciproco interesse inerenti ai fenomeni valanghivi;
- **di procedere all'approvazione** del testo allegato (**Allegato A**) come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di specificare** che il presente provvedimento non impegna le parti dal punto di vista finanziario e, pertanto, non comporta oneri a carico del corrente esercizio di bilancio della scrivente Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Abruzzo;
- **di dare mandato** al Servizio Prevenzione dei Rischi di protezione civile – APC001 di porre in essere

gli adempimenti di competenza connessi e conseguenti al Protocollo, compresa una eventuale programmazione pluriennale delle attività ritenute di interesse comune tra Agenzia e CAI;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Abruzzo.

Estensore

Dott. Daniele Di Santo
firmato elettronicamente

**Il Direttore dell’Agenzia Regionale
di Protezione Civile**
Dott. Mauro Casinghini